

# COMUNE DI CHIEVE

**Allegato A)** alla delibera C.C. n. 45 del 22.12.2023

Il Segretario Comunale: Giovanna Dott.ssa Cammara

**RAZIONALIZZAZIONE**  
**P E R I O D I C A**  
**EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# COMUNE DI CHIEVE

## INDICE

### **1)Partecipazioni dirette**

1.1 Consorzio Informatica Territorio S.p.A. – pag. 2

1.2 Padania Acque S.p.A. – pag. 6

### **2)Partecipazioni indirette e assimilate**

2.1 S.C.S. s.r.l. (e mediante questa A2A S.p.A.) – pag. 8

2.2 REI Reindustria Innovazione s.c.r.l. – pag. 10

2.3 GAL Terre del Po – pag. 13

2.4 GAL Oglio Po – pag. 14

### **3) Piano di razionalizzazione**

3.1 Sull’attuazione del piano di razionalizzazione – pag. 15

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione – pag. 16

\*\*\*

## **1. Partecipazioni dirette.**

### **1.1. – Consorzio Informatica Territorio S.p.A.**

Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (per brevità: CIT) ha una compagine sociale interamente pubblica, formata dalla Provincia di Cremona e dalle amministrazioni comunali del Cremasco, all’interno della quale il Comune di CHIEVE possiede 21.518 azioni, corrispondenti al 1,0759% del capitale sociale, che l’ente ha ricevuto in assegnazione in sede di riparto del patrimonio netto finale di Società Cremasca Reti e Patrimonio (SCRIP) S.p.A. in liquidazione, già azionista unico di CIT, della quale il Comune possedeva 3800 azioni, pari al 0,95 % del capitale sociale.

La società è qualificabile come “in house”, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 175/2016, sussistendo le tre condizioni richieste per tale modello, ovvero il già riferito capitale integralmente pubblico con la preclusione statutaria all’ingresso di soggetti privati, la previsione di meccanismi statuari

# COMUNE DI CHIEVE

preordinati ad assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci, in particolare attraverso l'apposito comitato di indirizzo e controllo ove sono rappresentati tutti i Comuni soci e titolari dei servizi affidati, nonché il vincolo del conseguimento di oltre l'80% del fatturato dai compiti affidati direttamente dagli enti soci.

Sotto il previgente codice dei contratti pubblici, abrogato a far data dal 1° luglio 2023 per effetto dell'acquisto di efficacia del nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023, il Comune di Crema, anche nell'interesse e per conto degli altri enti locali soci, aveva chiesto e ottenuto - con determina prot. n. 12140, del 9 marzo 2021, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Qualificazione delle stazioni appaltanti - l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", in allora previsto dall'art. 192, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Siffatto Elenco non è più operativo e pertanto non è più richiesta la preventiva iscrizione (o domanda di iscrizione), quale preconditione aggiuntiva per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, che nell'odiernamente vigente disciplina possono essere assegnati in conformità all'art. 7 del richiamato D.Lgs. 36/2023, che detta le norme sul principio di "*auto-organizzazione amministrativa*", ferma restando l'applicazione delle specifiche previsioni concernenti la gestione "in house" di servizi di interesse economico generale di livello locale di rilevanza economica, fissate dal relativo testo unico, di cui al D.Lgs. 201/2022.

L'attività della società si incentra nel supporto agli enti locali soci focalizzato nel campo dell'informatica, della transizione energetica e della transizione ambientale, anche mediante la consulenza nella ricerca di fondi pubblici, quest'ultima in particolare consistente nel monitoraggio dei bandi pubblici, in specie correlati al PNRR, e nell'ausilio agli enti soci nella predisposizione e presentazione delle domande e nella successiva rendicontazione.

Con riguardo al settore informatico, CIT fornisce hardware, software ed assistenza sistemistica, punto di riferimento per tutti gli aspetti informatici, compresa la mediazione con i commerciali delle varie software house ed i vari fornitori dei Comuni.

Con riguardo alla transizione energetica, CIT svolge attività di ricerca di fondi pubblici, studio, promozione e progettazione tecnica, giuridica ed economica, preordinate alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad azioni di efficientamento energetico ed alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

Con riguardo alla transizione ambientale, CIT svolge attività di ricerca di fondi pubblici, studio, promozione e progettazione tecnica, giuridica ed economica di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di piste ciclabili volte a favorire la diffusione della mobilità dolce, a zero emissioni.

La società eroga, inoltre, servizi di committenza a favore dei Comuni soci, in relazione ai quali, in conformità alle nuove regole in materia di

# COMUNE DI CHIEVE

qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui agli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, CIT ha tempestivamente provveduto a sottoporre all'ANAC la domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, riscontrata positivamente il 12 giugno 2023, con l'attribuzione del più alto livello di qualificazione - "SF1" - per le gare di servizi e forniture, ragion per cui la società è abilitata ad espletare procedure di gara di servizi e forniture senza limite d'importo economico, in proprio e quale centrale di committenza, nonché ad occuparsi dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo economico, in quanto dotata dell'ulteriore specifico requisito richiesto dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del nuovo codice.

Come si è avuto modo di illustrare nel piano dello scorso anno, con atto del 22 dicembre 2021, l'allora capogruppo, Società Cremasca Reti e Patrimonio (SCRIP) S.p.A. in liquidazione, aveva proceduto ad approvare, in qualità di azionista unico, l'aumento di capitale sociale in natura, dell'ammontare nominale di € 1.900.000, oltre a soprapprezzo di € 19.499.083, liberato mediante conferimento d'azienda contestualmente sottoscritto, con efficacia dal 30 dicembre 2021, per effetto del quale, a decorrere da tale data CIT è subentrata nelle attività concernenti la gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici, la gestione e manutenzione di piattaforme informatiche sovracomunali, la gestione e manutenzione del canile e gattile sovracomunale; l'anzidetta attività di centrale unica di committenza dei comuni del Cremasco (in precedenza comunque già svolta da CIT per conto della controllante) e le partecipazioni societarie in altre società (ad oggi circoscritte al 65% di Società Cremasca Servizi s.r.l., veicolo societario di partecipazione ad A2A S.p.A. dopo la fusione per incorporazione della partecipata LGH S.p.A, ed allo 0,35% di Rei Reindustria e Innovazione s.c.r.l.).

Nel piano dello scorso anno si era dato conto dell'avvenuta convocazione dell'assemblea di SCRIP S.p.A. in liquidazione per l'approvazione della proposta di piano di riparto finale, a chiusura della liquidazione in atto dall'ottobre 2018. Siffatta assemblea si è infine tenuta il 14 dicembre 2022, con la discussione ed approvazione delle due proposte all'ordine del giorno, inerenti la *"Presentazione e Approvazione della proposta di Bilancio Finale di liquidazione al 18 novembre 2022 e del Piano di Riparto Finale, udita la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti"*, nonché la *"Delega a Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ad incassare il credito IVA di euro 28.925,00 ed il credito IRES di euro 751,00"* (posizioni creditorie correlate alla conclusione dell'iter di liquidazione).

L'assemblea dei soci ha pertanto approvato, con voti unanimi, il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto finale, recante un patrimonio netto di liquidazione di € 28.242.613, dei quali € 27.854.500 in azioni di CIT (di cui € 2.000.000 di valore nominale del capitale interamente versato), ripartite tra i soci di SCRIP S.p.A. in liquidazione alla data della delibera (i quali, il 28 luglio 2022, avevano ricevuto la complessiva somma

# COMUNE DI CHIEVE

di € 4.000.000, a titolo di acconto sul riparto finale). Con il medesimo deliberato, l'Assemblea ha autorizzato il liquidatore a richiedere immediatamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, sicché SCRP S.p.A. è estinta.

In precedenza, il 13 settembre 2022, su indicazione dell'assemblea degli enti soci, il liquidatore, quale legale rappresentante di SCRP S.p.A. in liquidazione e dunque nella veste di allora azionista unico di CIT, aveva approvato la delibera dell'assemblea straordinaria di CIT di aumento a pagamento del capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, fino ad un massimo di € 1.392.725,00, consistente nell'emissione di 100.000 azioni ordinarie, del valore nominale di € 1,00 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione nell'interesse della società, ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato, in parte (per l'importo complessivo di euro 500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo) ai Comuni di Soncino, di Palazzo Pignano, di Romanengo, di Trescore Cremasco, di Casale Cremasco- Vidolasco, di Salvirola, di Casaletto di Sopra e di Ticengo (già soci di SCRP e dalla medesima receduti) e per la restante parte ad altri Comuni, che potranno sottoscrivere, pro capite, un numero di azioni fino al raggiungimento di un valore nominale massimo rappresentante lo 0,05% del capitale sociale di CIT anteriore all'aumento (ovvero ciascun ente potrà sottoscrivere pro capite, fino a 1.000 azioni, del complessivo valore nominale di € 1.000, oltre a sovrapprezzo di euro 12.927,25). L'aumento di capitale è scindibile e progressivo con immediata efficacia delle sottoscrizioni, posto che il termine finale per l'esercizio del diritto di sottoscrizione delle azioni è stato fissato al 31 dicembre 2025. Allo stato attuale l'aumento di capitale sociale non risulta eseguito.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) la società svolge attività inquadrabili nelle categorie dei servizi di interesse generale, servizi strumentali e dei servizi di committenza, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e), D.Lgs. 175/2016, con stretto riferimento alla collaborazione operativa con i Comuni soci;

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti, compreso il presidente, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei Comuni soci ed esercitanti il controllo analogo congiunto attraverso l'apposito comitato previsto dallo statuto; con riferimento ai dipendenti, in base all'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2022, al 31 dicembre 2022 il personale risultava formato da 18 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2010/2022 è risultato superiore al milione di euro;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2022 si è registrato un utile netto di € 120.438, mentre nel precedente esercizio 2021 l'utile era stato di € 52.467);

# COMUNE DI CHIEVE

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, viepiù tenuto conto dell'ulteriore efficientamento conseguito in forza della chiusura della controllante SCRP S.p.A. in liquidazione;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società rappresenta già essa stessa una forma di cooperazione a livello sovracomunale, che interessa la quasi totalità dei Comuni del Cremasco, con lo studio e realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati posti a disposizione di tutti gli enti, in un'ottica sinergica.

Da ultimo, con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, ed in particolare alla relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei territori di città metropolitane, province e comuni di popolazione superiore a 5.000 abitanti, che nel caso di servizi affidati a società “in house” costituisce appendice alla relazione richiesta dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si precisa che alla luce della nozione di servizio pubblico locale ricavabile dagli anzidetti testi normativi e dalla giurisprudenza amministrativa, l'unico servizio gestito da CIT connotabile in tal senso appare ragionevolmente individuabile nella gestione del canile e gattile sovracomunale, nella quale CIT è coinvolta in concorso con il gestore tecnico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica espletata per conto dei Comuni soci. Tuttavia, il predetto servizio risulta privo di rilevanza economica, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4129, del 6 ottobre 2016, posto che si tratta di attività resa in chiave meramente erogativa, intrinsecamente insuscettibile di essere svolta in regime di mercato, e nello specifico espletata nell'adempimento di obblighi normativi discendenti dal capo II del titolo VIII della l.r. Lombardia 33/2009, in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

\* \* \*

## **1.2. - Padania Acque S.p.A.**

La società ha sede in Cremona, alla via del Macello 14, Codice Fiscale 00111860193, e unità operativa in Crema, con amministrazione pluripersonale collegiale, e ha per oggetto il servizio idrico integrato, e quanto a ciò connesso.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 33.749.473,16, suddiviso in 64.902.833 azioni del valore nominale di euro 0,52.

Il Comune detiene 529.533 azioni, pari a nominali 275.367,56 euro. Per conseguenza, è socio nella misura dello 0,81592 %.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

# COMUNE DI CHIEVE

a) Padania Acque è affidataria “in house” del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona, con affidamento regolato dal contratto di servizio stipulato tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e la stessa Padania Acque, per la durata di anni 30 decorrenti dal 1° gennaio 2014, di talché la società svolge un servizio di interesse generale, rientrante nell’art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. 175/2016, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale di Padania Acque, da parte di ciascun Comune compreso nel perimetro dell’ATO della Provincia di Cremona, deve intendersi doverosa ai fini di soddisfare i presupposti dell’affidamento “in house”, ai sensi dell’art. 149*bis*, comma 1, D.Lgs. 152/2006;

b) nell’ottica di garantire la rappresentatività territoriale e per ciò stesso l’effettività del controllo analogo congiunto, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 componenti, compresi il presidente e l’amministratore delegato; il numero medio di dipendenti nell’esercizio 2022 è risultato pari a 182 unità;

c) Padania Acque è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO della provincia di Cremona, in conformità ai principi di unicità della gestione e di dimensione almeno provinciale della stessa, di cui all’art. 147, commi 2 e 2*bis*, D.Lgs. 152/2006;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2010/2022 è risultato superiore al milione di euro;

e) in disparte della dirimente considerazione che Padania Acque espleta un servizio d’interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2022 si è registrato un utile netto di € 4.358.401, mentre nel precedente esercizio 2021 l’utile era stato di € 3.172.132);

f) alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la regolazione tariffaria disciplinata da ARERA assicura una gestione improntata ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

g) Padania Acque, quale gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Cremona costituisce già essa stessa il frutto di precedenti processi di razionalizzazione e semplificazione societaria, culminati nell’unificazione delle gestioni e nella concentrazione in capo alla medesima società delle componenti operative e patrimoniali, di talché non è necessario procedere ad ulteriori aggregazioni, posto che nel corso del corrente anno è stata raggiunta l’intesa per la cessione a Padania Acque del ramo d’azienda idrico di ASM Pandino s.r.l. (relativo alle proprietà di reti ed impianti situati nel territorio comunale di Pandino), operazione che dovrebbe essere perfezionata con atto notarile entro la fine del 2023, con l’obiettivo dell’efficacia del subentro dal 1° gennaio 2024 (con tale acquisizione si viene a completare il processo di accentramento, in capo a Padania Acque, della titolarità delle reti ed impianti idrici già di proprietà delle ex aziende municipalizzate operanti nel territorio dell’a.t.o. di Cremona).

\* \* \*

## **2. Partecipazioni indirette e assimilate**

# COMUNE DI CHIEVE

## **2.1. – Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A..**

La società, avente capitale sociale del valore nominale di € 464.672, è partecipata per il 65% da Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

SCS costituisce la *holding* mediante cui i Comuni soci (attraverso Consorzio Informatica Territorio S.p.A.) partecipano, nella misura del 0,248%, al capitale di A2A S.p.A., nella cui compagine sociale SCS ha fatto ingresso per effetto della fusione per incorporazione di Linea Group Holding (LGH) S.p.A. deliberata nell'ottobre 2021, quale stadio finale del percorso di progressiva integrazione industriale e societaria avviato nel 2016.

Nel quadro della riferita, ed attuata, operazione di fusione, oltre ad aspetti meramente economici, sono stati convenuti una serie di impegni a tutela degli interessi dei territori rappresentati dalle società pubbliche già originarie azioniste di LGH (tra cui SCS per il Cremasco), ed in particolare:

- (i) la costituzione (formalizzata il 20 dicembre 2021) della “Fondazione LGH” (operante nei territori di riferimento dei già soci territoriali di LGH, amministrata da un C.d.A. formato da 2 membri, fra cui il presidente, nominati da A2A S.p.A., e 5 membri nominati dai già soci territoriali di LGH);
- (ii) il mantenimento per almeno 24 mesi delle sedi sociali delle società operative di business (tra cui Linea Gestioni s.r.l. a Crema e con il ruolo di polo delle bioenergie e della transizione ecologica riservato a Linea Green S.p.A., a Cremona);
- (iii) il mantenimento per almeno 36 mesi del Comitato Territorio (rinnovato l'11 ottobre 2021), composto da 7 membri, di cui due (tra cui il presidente) nominati da A2A S.p.A. ed i restanti 5, uno per territorio di riferimento, nominati dai cinque soci territoriali, tra cui SCS s.r.l..

Allo stato attuale non è invece stato rinnovato il patto parasociale (recante limiti alla circolazione delle azioni e l'istituzione di un comitato dei soci pattisti per l'espressione congiunta dei voti assembleari e delle candidature alle cariche societarie) tra i già soci territoriali di LGH, la cui scadenza era stata fissata al 31 ottobre 2022.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali pubbliche, già socie fondatrici di LGH, nonché con A2A, nell'ambito dell'accordo che ha regolato la fusione di LGH, implicano l'unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l..

Detta attività non può essere né esternalizzata né compiuta direttamente dai Comuni. Allo stato, inoltre, non sono percorribili né lo scioglimento, né la fusione in Consorzio Informatica Territorio S.p.A.. Nel



# COMUNE DI CHIEVE

primo caso, infatti, verrebbe meno l'unità soggettiva del Cremasco all'interno del sopradetto patto, con la perdita delle prerogative previste dallo stesso patto, sul presupposto del mantenimento di una partecipazione minima che a quel punto non risulterebbe raggiunta; nell'altro, si darebbe genesi ad una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

SCS è quindi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l'anello di collegamento con A2A S.p.A., che, anche mediante società controllate e partecipate, opera trasversalmente nel settore dei servizi di interesse generale, anche con particolare riferimento alle aree dell'Ovest Bresciano, Cremonese, Cremasco, Lodigiano e Pavese, laddove le società del gruppo A2A espletano, anche a seguito dell'aggregazione di società del gruppo LGH, le attività di igiene ambientale, trattamento e smaltimento rifiuti, produzione e distribuzione energia elettrica, efficientamento energetico, distribuzione del gas naturale e gestione calore, teleriscaldamento, mobilità elettrica, vendita di energia elettrica e gas naturale, servizi di smart city e telecomunicazione.

Si tratta quindi di servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Ove, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 175/2016, la partecipazione di SCS s.r.l. al capitale sociale di A2A S.p.A. risultasse qualificabile come "partecipazione indiretta" del Comune, la stessa risulterebbe in ogni caso mantenibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera p), e dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, posto che A2A è società a partecipazione prevalentemente pubblica quotata in borsa da prima del 31 dicembre 2015 e che alla medesima data, LGH, poi confluita in A2A S.p.A., risultava aver emesso (nel corso del 2013) un prestito obbligazionario non convertibile quotato nella borsa del Lussemburgo.

Il mantenimento della partecipazione di SCS s.r.l. in A2A S.p.A. risulta peraltro ammesso ai sensi dell'art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *"[n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica"*.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) per quanto sopra riferito, la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e d), comma 5, secondo periodo, nonché

# COMUNE DI CHIEVE

comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, considerato che SCS costituisce lo strumento unitario di cura degli interessi del Cremasco in seno ad A2A S.p.A., nel connesso Comitato Territorio e nella Fondazione LGH, funzionale alla rappresentanza e tutela delle istanze territoriali, nonché alla concertazione delle politiche di investimento e degli obiettivi strategici, relativamente ai servizi di interesse generale svolti da società operative del gruppo A2A nell'area del Cremasco;

b) avuto riguardo all'attività in concreto svolta, di holding di partecipazioni, la società è amministrata congiuntamente dai soci Cremasca Servizi s.r.l. e CIT (subentrata all'estinta SCRIP S.p.A. in liquidazione), senza alcun emolumento; sempre data l'attività svolta, la società non necessita di dipendenti;

c) il Comune non partecipa ad altre società aventi ad oggetto l'attività di holding svolta da SCS s.r.l., della cui peculiare funzione si è dianzi riferito;

d) il fatturato medio di SCS s.r.l. del triennio 2020/2022 è inferiore al milione di euro, ma trattandosi di holding societaria si tratta di un dato fisiologico, poiché, non ricorrendo i presupposti per la redazione del bilancio consolidato, i flussi economici in entrata sono prevalentemente costituiti dai proventi da partecipazioni (dividendi);

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2022 si è registrato un utile netto di € 688.535, mentre nel precedente esercizio 2021 l'utile era stato di € 1.405.258);

f) anche per effetto di interventi di razionalizzazione in precedenza implementati, i costi di funzionamento di SCS s.r.l. risultano estremamente contenuti;

g) data la peculiarità di SCS s.r.l. non è possibile procedere alla aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016, poiché siffatta aggregazione ne snaturerebbe il ruolo di holding societaria.

\* \* \*

## **2.3. – REI Reindustria Innovazione s.c.r.l.**

La società è partecipata da Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. (per brevità, CIT) nella misura dello 0,45% del capitale sociale (valore nominale della quota: euro 972,95).

Mediante REI, i Comuni del Cremasco (per il tramite di Consorzio Informatica e Territorio S.p.A.) promuovono lo sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, che compongono il tessuto produttivo del territorio locale. Essa crea e/o individua le opportunità per mettere a sistema soluzioni condivise e concrete per fabbisogni territoriali ampi. È un centro di razionalizzazione che si focalizza su progettualità sovracomunali e con impatto nel lungo termine.

# COMUNE DI CHIEVE

REI, d'intesa con i suoi soci pubblici (Camera di Commercio di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema per il tramite di Cremasca Servizi s.r.l., nonché CIT) ha elaborato ed avviato, con l'approvazione degli atti d'impulso da parte dell'organo amministrativo, un percorso di riorganizzazione societaria, connotato dall'adeguamento al modello di società "in house", con la fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci privati e dalla modifica dello statuto in conformità alle condizioni fissate dalla legislazione vigente (controllo analogo da parte degli enti soci, capitale integralmente pubblico, conseguimento di oltre l'80% dei ricavi in forza dei compiti assegnati dagli enti soci), nonché dall'adozione di un programma di attività su base pluriennale fermo il rispetto dei vincoli discendenti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, di concerto con REI e gli altri soci pubblici, nel dicembre 2022, CIT - con delibera del consiglio di amministrazione, previa condivisione da parte dei propri enti soci, ed in particolare consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo - ha approvato, per quanto di competenza, la riorganizzazione societaria di REI, essenzialmente consistente nella riconfigurazione da società a capitale pubblico-privato (aperta alla partecipazione di associazioni imprenditoriali, sindacati e banche, in coerenza con l'originaria missione di favorire la reindustrializzazione e riconversione di aree dismesse nel territorio provinciale di Cremona, *in primis* il sito dell'ex stabilimento Olivetti, in Crema) a società "in house", a capitale interamente pubblico, braccio operativo per l'attuazione delle iniziative delle amministrazioni locali nei settori dell'innovazione e ricerca, del supporto alle startup ed all'imprenditorialità e del marketing territoriale (anche quale soggetto co-attuatore di progetti beneficiari di contributi pubblici).

Come dianzi riferito, sono stati pertanto approvati il nuovo statuto (che prescrive il capitale interamente pubblico, impone il conseguimento di oltre l'80% del fatturato da servizi affidati dagli enti soci ed introduce meccanismi di indirizzo e controllo da parte degli enti soci, diretti ad assicurare il controllo analogo congiunto) ed il piano strategico per il quadriennio 2023/2027, concertato tra tutti i soci pubblici.

La riorganizzazione ha pertanto comportato:

- la liquidazione dei soci privati di REI, a seguito di recesso;
- l'approvazione del nuovo statuto da parte dell'assemblea di REI;
- la costituzione del comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto, di cui all'art. 21 del nuovo statuto, nel quale siede un esponente di CIT in rappresentanza dei propri enti soci;
- l'approvazione del protocollo d'intesa per la costituzione del comitato consultivo, esterno alla società, avente funzioni informative, propulsive, propositive, consultive e di confronto in favore di REI, composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, ovvero i soci pubblici e le organizzazioni private già socie di REI (associazioni datoriali ed imprenditoriali, sindacati, banche e Cremona Fiere S.p.A.);
- la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, formato da 5 membri, a titolo gratuito, in conformità alle indicazioni del comitato

# COMUNE DI CHIEVE

per il controllo analogo, deliberata dall'assemblea dei soci in data 9 maggio 2023.

In buona sostanza, implementata la nuova "governance" interamente pubblica, REI appare ora pienamente titolata ad agire quale affidataria dei compiti demandati dai soci pubblici nei settori di attività della società, il che porta a ritenere che, in coerenza con le Linee di Indirizzo Strategico approvate dal comitato di controllo analogo di REI, nella seduta del 2 marzo 2023, appare ragionevolmente conseguibile, nel medio termine, l'obiettivo di incrementare il fatturato della società, nel 2022 pari ad € 603.493.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) REI cura e promuove azioni sinergiche, pubblico-private, di marketing territoriale, innovazione, ricerca e supporto nel reperimento di finanziamenti pubblici per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese e dell'occupazione, sicché tale attività appare inerente alle finalità istituzionali del Comune ed in particolare ascrivibile alla categoria dei servizi di interesse generale ovvero dei servizi strumentali, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d), D.Lgs. 175/2016;

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 membri a titolo gratuito, compreso il presidente, al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche che ne formano la compagine sociale; con riferimento ai dipendenti, in base all'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2022, il numero risulta essere di 11 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di REI;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2020/2022 è risultato non superiore al milione di euro, ma tale circostanza è dovuta alla peculiare attività della società che supporta le amministrazioni nel reperimento di risorse pubbliche, così come nella promozione di investimenti in partnership pubblico/privata ovvero di operatori privati (nel rispetto del vincolo del conseguimento di oltre l'80% del fatturato da compiti assegnati direttamente dai soci pubblici);

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci, considerato che l'esercizio 2022 si è chiuso con un utile di € 15.944 e che il precedente esercizio 2021 si era chiuso con un utile di € 74.973;

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che i componenti l'organo amministrativo non percepiscono alcun compenso;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società copre pressoché interamente il bacino provinciale ed opera dunque in un vasto territorio.

\* \* \*

# COMUNE DI CHIEVE

## **2.4. – GAL Terre del Po s.c.r.l.**

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del Po” è una società consortile senza fini di lucro, partecipata da Padania Acque al 2,113%, con una quota del valore nominale di € 600,00.

La società ha come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) in virtù dell’art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020”*, di talché rientra nella casistica prevista dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 11 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Terre del Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);

d) il fatturato medio annuo del triennio 2020/2022 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2022 si è registrata una perdita di € 16.889, ma gli esercizi 2020 e 2019 si erano chiusi entrambi in utile, rispettivamente di € 8.218 e di € 7.038);

f) alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;

# COMUNE DI CHIEVE

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

\* \* \*

## **2.5. – GAL Oglio Po s.c.r.l.**

Il Gruppo di Azione Locale “Oglio Po” s.c.r.l. è una società consortile senza fini di lucro. La partecipazione in essa di Padania Acque è del 3,543% del capitale sociale, per un valore nominale di € 2.755,00.

Lo scopo sociale è il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) in virtù dell’art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader”*, di talché rientra nella casistica prevista dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;
- b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
- c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle del GAL “Oglio Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
- d) il fatturato medio annuo del triennio 2020/2022 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
- e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2022 si è registrato un utile netto di € 1.997, nel precedente esercizio 2021 l’utile era stato di € 4.997);
- f) alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;

# COMUNE DI CHIEVE

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

\* \* \*

## **3. Piano di razionalizzazione.**

### **3.1. – Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione**

Gli obiettivi assunti nell’ambito della revisione ordinaria dell’anno 2022 risultano raggiunti:

- a) con delibera dell’assemblea ordinaria di SCRIP S.p.A. in liquidazione, del 14 dicembre 2022, gli enti locali soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto finale del patrimonio netto di liquidazione, a fronte della cui approvazione il liquidatore ha (i) provveduto a ripartire il patrimonio netto finale di liquidazione tra gli enti soci facenti parte della compagine sociale a tale data, con assegnazione pro quota ai medesimi delle azioni di Consorzio Informatica Territorio S.p.A., nonché (ii) chiesto l’immediata cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con la conseguente estinzione della società medesima;
- b) a seguito della deliberazione dell’aumento di capitale a pagamento, scindibile, con rinuncia al diritto di opzione, sono stati creati i presupposti per l’allargamento della compagine sociale di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ai Comuni di Palazzo Pignano, Casale Cremasco Vidolasco, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo, Trescore Cremasco e Casaleto di Sopra, già soci di SCRIP S.p.A. prima dell’esercizio del diritto di recesso, cui è stata data attuazione nel corso del 2022, come già esposto nel piano dello scorso anno;
- c) con riferimento a REI Reindustria Innovazione s.c.r.l., ha preso concreto avvio il piano di riorganizzazione, con l’approvazione del nuovo statuto, la liquidazione dei soci privati, la nomina del nuovo C.d.A., l’istituzione del comitato per il controllo analogo e del comitato consultivo aperto agli ex soci privati.

### **3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione**

Alla luce degli esiti della revisione straordinaria e delle successive revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, il Comune individua i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 2024:

(i) consolidamento del ruolo di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. quale soggetto di riferimento per l’intero Cremasco, promotore di forme di cooperazione sempre più avanzate nell’efficientamento dell’azione amministrativa, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile, ed

# COMUNE DI CHIEVE

in tale ottica perseguimento dell'obiettivo dell'ampliamento della compagine sociale alla base del già deliberato aumento di capitale;

(ii) implementazione, sul piano operativo, delle Linee di Indirizzo Strategico di REI, approvate dal comitato per l'esercizio del controllo analogo il 2 marzo 2023.

\* \* \*